



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati e indica, per tali strutture il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare gli articoli 14, 24-ter, 24-quater e 32, relativi, rispettivamente, al Dipartimento della funzione pubblica, al Dipartimento per la trasformazione digitale, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e all'Ufficio del Segretario generale;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 283, della predetta legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale *"Al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca è assegnata a supporto del capo del Dipartimento della funzione pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 316.171 nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027"*;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 284, della predetta legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale *“Al fine di assicurare le attività di cui al comma 714, nonché quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il citato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999. (...) Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.”;*

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio»* e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO l'articolo 2, comma 18, del decreto-legge del 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ai sensi del quale *“Al fine di potenziare le attività e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. [...] Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti già previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;*

VISTO l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto-legge n. 19 del 2026, convertito con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ai sensi del quale *“Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione europea, nonché di assicurare l'efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri*



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO necessario adeguare l’organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per la trasformazione digitale, del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e dell’Ufficio del Segretario Generale di cui agli articoli 14, 24-ter, 24-quater e 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni alla luce di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

## DECRETA

### Art. 1

*(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

*“4. Il Dipartimento si articola in non più di dieci Uffici e in non più di ventidue servizi, ivi compreso l’Ispettorato per la funzione pubblica. Presso il Dipartimento è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*

b) all’articolo 24-ter:

1. al comma 1, dopo le parole “dei programmi di trasformazione digitale.” sono aggiunte le seguenti:

*“Il Dipartimento assicura altresì l’efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell’area funzionale dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale.”*



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. al comma 3, le parole *“Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di tre servizi”* sono sostituite dalle seguenti:

*“Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e in non più di otto servizi”.*

- c) all'articolo 24-*quater*:

1. al comma 2, dopo le parole *“raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità”* sono aggiunte le seguenti:

*“cura le attività di competenza connesse con le attività di cura e di assistenza del caregiver familiare e con il registro di cui all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;*

2. il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

*“3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e in non più di cinque servizi.”.*

- d) all'articolo 32:

1. al comma 5-*bis*, dopo le parole *“che si articola in non più di due servizi”* sono aggiunte le seguenti:

*“, a cui si aggiunge un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.*

## Art. 2

### *(Disposizioni finali e oneri)*

1. Entro 30 giorni dalla registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per la trasformazione digitale, del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e dell'Ufficio infrastrutture critiche del Segretario Generale resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. Con separato provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede:
  - a) nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) del presente decreto;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- b) nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) del presente decreto;
- c) nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) del presente decreto;
- d) nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d) del presente decreto;

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  
Consiglio dei ministri  
dott. Alfredo Mantovano

Visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026, al n. 1798. Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2026, al n. 1723.